

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL  
TASSA SUI RIFIUTI**

**TARI**

**approvato con deliberazione C.C. 29 del 9/9/2014  
modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 21/03/2018**

## INDICE DEL REGOLAMENTO

<b>Articolo 1</b> - Oggetto del Regolamento	Pagina 3
<b>Articolo 2</b> - Istituzione della tassa	Pagina 3
<b>Articolo 3</b> - Gestione dei rifiuti urbani	Pagina 3
<b>Articolo 4</b> - Presupposto per l'applicazione del tributo	Pagina 4
<b>Articolo 5</b> - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	Pagina 4
<b>Articolo 6</b> - Esclusioni	Pagina 4
<b>Articolo 7</b> - Commisurazione superfici	Pagina 6
<b>Articolo 8</b> - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del Servizio.	Pagina 6
<b>Articolo 9</b> - Determinazione delle tariffe	Pagina 7
<b>Articolo 10</b> - Copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti	Pagina 7
<b>Articolo 11</b> - Utenze Domestiche - Individuazione del numero degli occupanti	Pagina 7
<b>Articolo 12</b> - Esenzioni	Pagina 8
<b>Articolo 13</b> - Riduzioni ed agevolazioni	Pagina 9
<b>Articolo 14</b> - Utenze non stabilmente attive	Pagina 9
<b>Articolo 15</b> - Ulteriori agevolazioni	Pagina 10
<b>Articolo 16</b> - Tariffa giornaliera	Pagina 10
<b>Articolo 17</b> - Denunce	Pagina 11
<b>Articolo 18</b> - Decorrenza della tariffa	Pagina 11
<b>Articolo 19</b> - Riscossione e versamento	Pagina 11
<b>Articolo 20</b> - Controllo dati	Pagina 12
<b>Articolo 21</b> - Attività di accertamento ed applicazione delle sanzioni	Pagina 12
<b>Articolo 22</b> - Tasso di interesse ed importi minimi	Pagina 12
<b>Articolo 23</b> - Rimborsi e compensazione	Pagina 13
<b>Articolo 24</b> - Disposizioni transitorie e norme di rinvio	Pagina 13
<b>Articolo 25</b> - Entrata in vigore	Pagina 14

## **Articolo 1**

### ***Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Articolo 2**

### ***Istituzione della tassa***

1. Nel Comune di Cormano è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti (TARI) , ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013.
2. Il tributo è destinato all'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.
3. La tassa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, cui spetta la competenza residuale ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 267/00 ed è applicato e riscosso, secondo le modalità previste dall'Ente.

## **Articolo 3**

### ***Gestione dei rifiuti urbani***

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Per quanto attiene alla classificazione dei rifiuti si rinvia al Regolamento Comunale per i servizi di igiene urbana ed ambientale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 28 del 3.07.2013

## **Articolo 4**

### ***Presupposto per l'applicazione del tributo***

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali od aree scoperte che si trovano interamente o prevalentemente sul territorio di Cormano, a qualsiasi uso adibiti, purché siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobili, macchinari, impianti e finché tali condizioni permangano e, comunque per le utenze domestiche, anche in assenza delle suddette condizioni, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

## **Articolo 5**

### ***Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria***

1. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.
3. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi sei, il pagamento del servizio tramite tariffa è dovuto dal proprietario o ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **Articolo 6**

### ***Esclusioni***

1. Non sono soggetti al pagamento della tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:
  - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b. soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, che presentino un'altezza inferiore a metri 1,50;

- c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile, ad eccezione del caso in cui le parti comuni siano detenute od occupate in via esclusiva;
  - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Non sono soggette all'esclusioni le superfici destinate a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, bar, aree di sosta, gradinate e simili
  - e. le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli, a condizione che dette aree siano chiaramente identificate.
2. Non sono altresì soggetti a tariffa: immobili danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano occupati.
  3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
  4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile
  5. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono considerati quindi escluse dalla tariffa:
    - a. le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle zone dove si producono rifiuti pericolosi non assimilati agli urbani, smaltiti in proprio e che non comportano ricavi per l'azienda, e soltanto per la parte occupata dagli impianti.
    - b. le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e, soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
    - c. le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
    - d. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

L'esclusione dal pagamento della sola parte variabile della tariffa (rimane l'obbligo di pagare la parte fissa della tariffa) opera nelle fattispecie previste dal presente articolo ai punti sopra indicati, limitatamente alla superficie un cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani e smaltiti in proprio dall'impresa, dall'artigiano, dalla società, dall'azienda sanitaria.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al servizio tributi una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani.

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti

pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale

## ***Articolo 7***

### ***Commisurazione delle superfici***

1. La superficie soggetta a tariffa è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte (superficie calpestabile). Le frazioni di superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, qualora il Comune non disponga di superfici dichiarate, applicherà come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (categorie catastali A, B, C). Per le altre unità immobiliari (categoria catastale D) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, come indicato dall'articolo 14, comma 9, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

## ***Articolo 8***

### ***Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio***

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata, quando, di fatto, detto servizio è svolto.
2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale per l'espletamento del servizio stesso, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della misura deliberata dal Comune, su richiesta documentata dell'utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione suddetta.
3. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno a cose o persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a

seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 40% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell'interruzione del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l'onere della riduzione applicata.

### ***Articolo 9***

#### ***Determinazione delle tariffe***

1. La tassa per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
2. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione destinata alla copertura dei servizi indivisibili.
3. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), specificatamente elencate nell'allegato A del presente regolamento.
4. In caso di mancata deliberazione della tassa nel termine di cui al precedente comma del presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

### ***Articolo 10***

#### ***Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti***

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

### ***Articolo 11***

#### ***Utenze Domestiche - Individuazione del numero degli occupanti***

1. La tassa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce. Vi è obbligo di denuncia anche per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. In particolare il numero dei componenti il nucleo familiare per i residenti, ai fini della tassazione, è calcolato a mese, in base alle risultanze anagrafiche.
3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma domiciliati o dimoranti altrove (anziani e disabili ricoverati in istituto in via definitiva e minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori) la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe deve essere richiesta dal contribuente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. L'istanza deve essere documentata.
4. I non residenti che omettono di presentare la denuncia circa il numero dei componenti del nucleo familiare, verranno inseriti d'ufficio nella categoria relativa a sei e oltre componenti.
5. Per le superfici dei locali pertinenziali alle civili abitazioni si assume il numero convenzionale di un componente, ai fini della tassazione, considerando la sola parte fissa della tariffa. La parte variabile della tariffa viene assunta pari a zero.
6. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo normalizzato, in base alle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

## *Articolo 12*

### *Esenzioni*

1. Sono esenti dalla tassa
  - > gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
  - > locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenziali di tali locali.
2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del D.L n. 248/2007 convertito nella Legge n. 31/2008.



### **Articolo 13**

#### ***Riduzioni ed agevolazioni***

1. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie. Tale riduzione è stabilita in modo forfettario con applicazione di una riduzione esclusivamente sulla parte variabile della tassa nella misura del 25 %, fino a quando non interverrà modifica regolamentare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali come specificato nel regolamento comunale di igiene ambientale approvato dal Consiglio Comunale di Cormano, si applica una riduzione del 100% della superficie dove si producono i rifiuti speciali. Tale riduzione si applica esclusivamente sulla parte variabile. La parte fissa della tariffa si applica a tutta la superficie a copertura dei costi generali sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. Il Comune, oltre alle agevolazioni previste dai regolamenti già in vigore, si riserva la possibilità di favorire comportamenti virtuosi definiti come nell'articolo 1, TITOLO 1 denominato "dichiarazioni di intenti" del regolamento per i Servizi di Igiene Urbana ed ambientale n. 28 del 3 luglio 2013, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche applicando ulteriori "Riduzioni ed Agevolazioni" che verranno stabilite di volta in volta con atto della Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Finanziario.
4. Il Comune applicherà una riduzione nella misura del 5% a favore dei titolari di utenza domestica e non domestica che effettueranno il pagamento della tariffa in un'unica soluzione alla prima scadenza, purché in regola con i pagamenti degli ultimi 5 anni, con decorrenza dal 01/01/2014.
5. Per le attività commerciali che a seguito di interventi per opere pubbliche, sia in soprassuolo che in sottosuolo, per un periodo superiore ai 90 giorni consecutivi, abbiano avuto disagi creati dalla difficoltà di accesso all'attività, verrà riconosciuta una riduzione del 25% dell'intera tariffa.
6. Le istanze per accedere alle riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento e dai regolamenti in vigore dovranno essere presentate annualmente entro il 31 gennaio.
7. Le agevolazioni e le riduzioni indicate nel presente articolo sono cumulabili con riferimento ai commi 4 e 5.

### **Art .14**

#### ***Utenze non stabilmente attive***

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:

- a. per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante, per le abitazioni tenute a disposizione dei residenti, mentre per quelle dei non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero si considera un numero di occupanti pari a due; sulla tariffa, in entrambe le ipotesi si applica un coefficiente di riduzione pari al 50% sulla quota variabile.
- b. per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- c. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

### *Articolo 15*

#### *Ulteriori agevolazioni*

1. Nell'ambito degli interventi socio assistenziali, il Comune accorda ai soggetti che si trovino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa oppure possono essere esentati a seguito di verifica e relazione delle Assistenti sociali che attestino il disagio economico.
2. I soggetti che hanno titolo per la concessione del sussidio o per la totale esenzione sono persone anziane e sole, o persone nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico che siano titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dagli istituti previdenziali e comunque soggetti con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati dal soggetto indigente e con esclusione di quei locali che sono sub affittati.

### *Articolo 16*

#### *Tariffa giornaliera*

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio per il servizio è istituita la tariffa su base giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Sono oggetto di tariffa giornaliera:
  - a. Eventi sportivi
  - b. Eventi ludici (circhi, giostre, spettacoli itineranti)
  - c. Manifestazioni socio-culturali.

- d. Posteggi ambulanti all'interno di fiere o mercati.
  - e. Fiere organizzate da soggetti pubblici e privati, all'interno delle quali si svolge un'attività commerciale e che richieda lo smaltimento dei rifiuti e lo spezzamento delle strade.
4. Per quanto riguarda il commercio degli ambulanti nei mercati settimanali del venerdì (Via Europa) e del sabato (Piazza Berlinguer) rientranti nelle categorie 16 e 29, l'importo si determina, come per la tariffa di igiene ambientale, moltiplicando la tariffa stessa per la superficie occupata e definita in metri quadrati.
  5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa a personale comunale all'uopo incaricato, senza compilazione della denuncia. E' in ogni caso dovuta la tariffa anche in caso di uso di fatto, la quale non risulti pagata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva. In tale evenienza, il personale incaricato applicherà anche gli interessi e le eventuali sanzioni amministrative disposte dall'Amministrazione comunale nel presente regolamento.

### ***Articolo 17***

#### ***Denunce***

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, se non risultano residenti nel Comune di Cormano, devono, presentare denuncia al servizio tributi prima dell'occupazione dei locali e comunque entro e non oltre il termine di un mese dall'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.
2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e tutto ciò che è inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto, incluse la variazione del numero occupanti dei nuclei familiari non residenti, entro il termine di un mese dell'avvenuta variazione.
3. La dichiarazione o denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione dei cittadini presso gli uffici comunali nonché sul sito internet dell'ente.
4. L'ufficio ricevente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
5. La denuncia di immobile vuoto deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, opportunamente documentato (chiusura del contratto di locazione, disdetta delle utenze). Lo sgravio della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della denuncia di vuoto entro 30 giorni, l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.
6. Per gli immobili non utilizzati, ma per i quali non ricorrono i requisiti dell'immobile vuoto (privo di mobili/suppellettili e di utenze), si assume, ai fini della tassazione, il numero convenzionale di 1 occupante per la parte fissa e per la parte variabile. La denuncia di immobile a disposizione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

### ***Articolo 18***

### ***Decorrenza della tariffa***

1. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui è cessata l'utenza in base a quanto dichiarato.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell'occupazione se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (chiusura del contratto di locazione; cambio di residenza; chiusura delle utenze) ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante.
3. Non si procede all'abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 10,00.

### ***Articolo 19***

#### ***Riscossione e versamento del tributo***

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è riscosso esclusivamente al Comune.
2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate, alle scadenze del 28 febbraio, 30 aprile e 30 settembre di ogni anno.
3. Il pagamento potrà essere effettuato tramite modello F24, bonifico bancario o tramite altra modalità prevista dalle normative.
4. L'ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l'anno di riferimento, applicando le tariffe deliberate alla superficie occupata e, in caso di utenze domestiche, al numero occupanti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Nel caso di variazione anagrafiche, l'importo dovuto verrà ricalcolato e il conguaglio verrà inserito nell'avviso di pagamento dell'anno successivo, compatibilmente con le norme in vigore.
5. Il primo avviso conterrà le prime due rate o la rata unica corredata dei modelli utili ai fini del pagamento. Il secondo avviso contiene la terza rata gravata della sanzione del 15% calcolata sull'omesso pagamento delle precedenti.
6. Il Comune provvede al versamento del tributo alla Provincia a norma delle disposizioni ancora vigenti all'art. 19 del D. Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

### ***Articolo 20***

#### ***Controllo dei dati***

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito a produrre o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

## **Articolo 21**

### ***Attività di accertamento e applicazione delle sanzioni***

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, per le utenze non domestiche o per titolari di utenze domestiche non residenti, rilevate in seguito a verifiche e sopralluoghi, il funzionario responsabile provvede ad emettere apposito avviso di accertamento, invitando il contribuente a regolarizzare la sua posizione, calcolando l'esatto ammontare della tariffa dovuta o della maggiore tariffa dovuta in base ai rilievi, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale. L'importo del tributo dovuto verrà maggiorato delle sanzioni, se il debitore non provvede al pagamento entro il termine di 60 giorni. L'invio del primo sollecito avverrà a partire dal mese di febbraio dell'anno successivo.
2. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n. 471 - 472 - 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In mancanza del pagamento dell'avviso di accertamento di cui al comma 1 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

## **Art. 22**

### ***Tasso di interesse ed importi minimi***

1. Ai fini degli accertamenti e dei rimborsi si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale in vigore nei periodi cui i provvedimenti di accertamento si riferiscono.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui è stata notificata la costituzione in mora dell'ente
3. E' stabilito in € 10,00 il limite minimo per:
  - > non effettuare rimborsi (tributo più interessi)
  - > non emettere avvisi di accertamento (tributo, più interessi, più sanzioni)
  - > non versare tributi locali;
  - > non recuperare il tributo in via coattiva.

## **Articolo 23**

### ***Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

## ***Articolo 24***

### ***Disposizioni transitorie e norme di rinvio***

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tariffa Rifiuti (Tia). Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse, nonché l'applicazione della TARES, istituita dallo stesso D.L. 201/2011
2. Per la prima applicazione della tassa si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tariffa Rifiuti (TIA) e della TARES opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
3. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base a quanto indicato nella denuncia di inizio occupazione, fatte salve successive variazioni che devono essere denunciate. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti per utenze domestiche non residenti viene fissato nella misura massima di 6 occupanti.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune di Cormano nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

## ***Articolo 25***

### ***Entrata in vigore***

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'1 gennaio 2014.
2. Le modifiche all'art. 13 del presente regolamento entreranno in vigore il 1 gennaio 2019.

**TABELLA 1***Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche***COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI**

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	<b>NORD</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SUD</b>
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

**Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT**

**Nord:** Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

**Centro:** Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

**Sud:** Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

**TABELLA 2****Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche****COMUNI**

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare			
	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>	<b>medio</b>
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

**TABELLA 3****Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,5
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,0-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04



19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

**TABELLA 4**  
**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

Kc Coefficiente potenziale di produzione				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75